# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

# 8ª COMMISSIONE

**(Agricoltura e alimentazione)**

## MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

*(69ª seduta in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente MENGHI**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE:**

« Disciplina della riproduzione bovina » **(2299) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . *Pag.* 673, 679, 680, 681, 682, 683
BOSI . . . . . 681
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 677, 679, 681, 682, 683
CARELLI, *relatore* 674, 677, 680, 681, 682, 683
DE LEONARDIS . . . . 675, 677, 679, 680, 681
DI ROCCO . . . . . 680, 682

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria » **(2323)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . 685, 686
BOLETTIERI, *relatore* . . . . . 685, 686
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 686
CARELLI . . . . . 686
DE LEONARDIS . . . . . 685
FERRARI . . . . . 686
MASCIALE . . . . . 686


*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Ristori e Spezzano.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.*

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione bovina » (2299)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Disciplina della riproduzione bovina ».

Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge, iniziata nella seduta del

12 dicembre, era stata rinviata per permettere sia al relatore, sia a quei senatori i quali avevano espresso dubbi ed avanzato riserve su alcune questioni toccate dal provvedimento, di studiare ancora più a fondo l'argomento e formulare eventualmente gli emendamenti che avessero ritenuti necessari.

Prego pertanto l'onorevole relatore di volerci esporre le conclusioni cui è pervenuto.

C A R E L L I , *relatore*. Innanzi tutto desidero, prima di avanzare le mie personali osservazioni, chiarire la posizione della Associazione italiana allevatori, sulla quale si erano appuntate le riserve, in particolare, del collega Bosi.

Dalle informazioni particolareggiate da me assunte, risulta che la suddetta Associazione rappresenta il punto di convergenza delle attività zootecniche nazionali, in una forma federativa che e tale da consentire di includere democraticamente le rappresentanze, specializzate sul piano tecnico ed economico, di tutta l'attività svolta nel settore da una pluralita di associazioni, liberamente sorte dal dopoguerra in poi. Tra gli enti federati alla predetta Associazione figurano quindi le organizzazioni preposte al miglioramento zootecnico dei vari settori — bovino, ovino e suino, nonchè degli animali di bassa corte — cui si riferisce l'articolo 2 del disegno di legge quando prevede che i riproduttori bovini siano iscritti per razze nei libri genealogici gestiti dalle Associazioni nazionali di allevatori; Associazioni alle quali potranno evidentemente partecipare tutti gli allevatori interessati, a prescindere dall'ampiezza dell'azienda, dalla forma di conduzione e dalla categoria sindacale cui appartengono, il che è molto importante.

La conseguenza logica di quanto precede è quindi che, tutte le volte in cui debbano essere rappresentati interessi o adempiuti obblighi comuni a più specie o razze o produzioni zootecniche, l'Associazione italiana allevatori si assume le suddette incombenze, le quali, rivestendo rilevante interesse collettivo, vengono assolte dalla Associazione stessa e dalle organizzazioni ad essa federate in base alle direttive e sotto la sorveglianza dello Stato.

Inoltre è da rilevare che l'Associazione italiana allevatori, per essere un ente giuridicamente riconosciuto, è aperto indistintamente a tutti gli allevatori e produttori zootecnici.

Ora, in base a tale chiarimento, io non avrei alcuna perplessità ad approvare il provvedimento nella forma in cui ci è stato presentato. Se però i colleghi riterranno più opportuno affrontare, per maggior sicurezza, il problema in maniera radicale, eliminando ogni possibile fonte di incertezza e di equivoco, proporrò alcuni emendamenti tedenti a circoscrivere e a limitare i compiti demandati all'Associazione italiana allevatori.

Così all'articolo 4, al primo comma, la dove e detto: « La Commissione zootecnica provinciale è composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori, scelto, insieme ad un supplente, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro una terna di nomi designati dall'Associazione italiani allevato » dovrebbero essere soppresse le parole: « entro una terma di nomi designati dall'Associazione italiana allevatori ».

L'articolo 7 stabilisce poi: « Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli, conformi al tipo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti ai possessori dei tori dalla Camera di commercio, industria e agricoltura dietro versamento della somma di lire 100 per ciascun modulo, oltre al rimborso delle relative spese di costo.

I possessori di bovine gravide e di vitelli di età fino a sei mesi sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 9.

Il provento delle somme versate alla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo, con esclusione di quello pagato per rimborso del costo dei moduli, sarà per due terzi destinato all'adempimento dei compi-

ti assegnati alla detta Camera dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1929, n. 1366, e, per un terzo, devoluto all'Associazione italiana allevatori, per lo svolgimento, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle attività di miglioramento e valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ad essa attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051 ».

Ora io suggerirei un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, le parole « sarà per due terzi destinato all'adempimento dei compiti assegnati alla detta Camera dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1929, n. 1366, e, per un terzo, devoluto all'Associazione italiana allevatori, per lo svolgimento, sotto il controllo del Minsitero dell'agricoltura e delle foreste, delle attività di miglioramento e valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ad essa attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051 », con le altre: « costituirà un fondo da ripartirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste fra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che, sotto il controllo ministeriale, intendono sviluppare iniziative per il miglioramento geno-morfo-funzionale dei bovini ».

Concludo ricordando ancora una volta ai colleghi l'urgenza del provvedimento, dovuta alla carenza verificatasi nel settore dal punto di vista legislativo in seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1962, ed invitandoli a volerlo approvare dopo avere con obiettività vagliato sia le precisazioni da me fornite in merito all'Associazione italiana allevatori, sia le mie proposte di emendamento.

D E L E O N A R D I S . Ritengo sia utile, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal relatore, esaminare a fondo l'argomento.

La sentenza della Corte costituzionale, emessa sulla base di un'ordinanza del Pretore di Thiene che proponeva appunto a tale Corte un giudizio di legittimità sull'articolo 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, dichiara incostituzionali, oltre all'articolo 4 medesimo, anche gli articoli 5, 6, 7 e 8 della stessa legge. Bisogna infatti ricordare che il suddetto articolo 4, dopo aver posto un generico divieto al mantenimento in allevamento di tori interi non approvati per la monta, demandava agli Uffici provinciali dell'economia, oggi Camere di commercio, la emanazione di norme precise in merito ai regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 citati; ragione per cui la Corte costituzionale, in base al disposto della legge che regola il suo funzionamento, ha esaminato anche questi ultimi articoli decidendo infine di dichiararne l'illegittimità costituzionale.

La suddetta illegittimità deriva dall'articolo 41 della Costituzione, il quale stabilisce: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Infatti la sentenza osserva che, se l'articolo 41 ammette dei limiti alla libera iniziativa dei cittadini, per ragioni di utilità sociale o di sicurezza pubblica, esso stabilisce anche che i suddetti limiti possono essere posti solo mediante una legge che emani dal Parlamento, quale rappresentante diretto di tutti i cittadini. È dunque questa la ragione per cui le citate norme della legge 29 giugno 1929, n. 1366, che demandano, ripeto, la statuizione di precise disposizioni tendenti a limitare l'iniziativa privata degli allevatori interessati a regolamenti, e non a leggi deliberate dal Parlamento, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

L'articolo 5, ad esempio, prevedeva la compilazione di regolamenti da parte del Consiglio provinciale dell'economia — oggi Camera di commercio — in merito alla castrazione dei tori che avessero superato l'età prescritta per la riproduzione; gli articoli 6 e 7 prevedevano la costituzione di consorzi obbligatori . . . e non è difficile rendersi conto che il provvedimento oggi in esame, con il prevedere la costituzione di Associazioni nazionali di allevatori aventi la privativa per quanto riguarda la tenuta dei

libri genealogici, ricalca le stesse orme; quanto all'articolo 8, esso prevedeva penalità per gli inadempienti alle disposizioni di legge, in una forma anch'essa non rispondente al dettato costituzionale.

Considerato quanto sopra, esaminiamo il disegno di legge per accertare se e in qual modo esso possa porre un rimedio alla situazione creatasi in seguito alla sentenza della Corte costituzionale; e per appurare, inoltre, se le norme in esso contenute rispondano o meno ai princìpi affermati dalla sentenza stessa.

Anzitutto c'è da osservare che l'articolo 2 del provvedimento stabilisce che la tenuta dei libri genealogici delle razze bovine sia effettuata dalle Associazioni nazionali di allevatori, e ciò deve essere fatto, praticamente, secondo le norme del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; a norme cioè della legge sui marchi e brevetti. Ma, stando a tale legge, non è certo necessario che a depositare dei marchi siano organismi a carattere nazionale; ma possono anche farlo singoli privati oppure loro associazioni. È evidente quindi che ogni allevatore deve poter depositare il marchio per una nuova razza prodotta nel suo allevamento, e chiedere per i bovini maschi di quella razza l'autorizzazione alla riproduzione, senza essere per questo obbligato ad iscriversi all'una o all'altra associazione ed a sottostare a obblighi e divieti che limitino in maniera eccessiva la sua libertà d'iniziativa.

D'altronde qual è lo scopo della disciplina della riproduzione bovina? Quello di incrementare il patrimonio zootecnico nazionale, al fine di migliorare la riproduzione della specie bovina ottenendo anche notevoli vantaggi per il consumatore. Bisogna però, per raggiungere tale scopo, impiegare i mezzi più idonei. Per quanto riguarda la produzione del latte alimentare, ad esempio, comuni e provincie sono tenuti per legge a costituire centrali per la raccolta e la distribuzione del latte alimentare alla popolazione, anche per diminuirne il prezzo al consumo. Ora, se noi daremo agli allevatori un incentivo, un incoraggiamento che li spinga ad operare liberamente — senza costrizioni o divieti che influiscano negativamente, come dicevo, sulle loro iniziative — consentendo loro di associarsi liberamente nelle forme che preferiranno, il miglioramento e la selezione delle razze avverrà certo più rapidamente ed efficacemente; in tal modo si avrà, penso, anche un incremento delle razze da latte, come la bruno-alpina, la pezzata bianca e nera di tipo americano e quella svizzera, con un logico aumento della produzione del latte ed una susseguente diminuzione del prezzo dello stesso.

Non è quindi assolutamente necessario, tengo a ripetere ancora una volta, ricorrere a forme di associazione obbligatoria, di carattere nazionale, per ogni razza di bovini. Bisogna lasciare la strada aperta a tutte le forme associative esistenti nel nostro Paese nel campo dell'allevamento del bestiame e dell'agricoltura; non continuare quindi a costituire e fare sviluppare organismi di tipo corporativo, come è in fondo l'Associazione italiana allevatori.

Come ho già osservato nella precedente seduta, di tale Associazione, tra l'altro, noi non conosciamo lo statuto mentre sarebbe veramente opportuno prenderne visione per conoscere il funzionamento di essa e le modalità necessarie per esservi ammessi. Perchè se questa associazione è un organismo per lo studio e per il miglioramento del nostro patrimonio zootecnico, funzionante quale organo sussidiario e consultivo del Ministero dell'agricoltura e senza carattere di rappresentanza precostituita, non avremmo nulla da obiettare. Ma se essa dovesse ingerirsi nella organizzazione della produzione e della vendita del bestiame, nonchè negli interessi dei singoli, allora essa non può sottrarsi alle leggi del costume democratico e dell'uguaglianza giuridica come tutte le altre organizzazioni ed associazioni liberamente costituite.

Desidero ancora rilevare come nel disegno di legge vengano riprodotte, in maniera quasi identica, molte disposizioni contenute nelle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Ciò avviene ad esempio, per quanto riguarda la Commissione zootecnica provinciale, che ricalca fedelmente la Commissione provinciale prevista dalla legge del 1929. La prima, è vero, è presieduta da Capo dell'Ispettorato provinciale, men-

tre la seconda era presieduta dal Direttore della cattedra ambulante di agricoltura (oggi Agronomo di zona); ma per il resto la composizione è la stessa.

CARELLI, *relatore*. Nelle Commissioni zootecniche provinciali contemplate dal provvedimento vi è un rappresentante degli allevatori nominato praticamente dal Ministero, attraverso il Capo dell'Ispettorato agrario.

DE LEONARDIS. Ma questa nomina, effettuata da una persona fisica che è a capo dell'Ispettorato agrario scegliendo tra una terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, non rappresenta certo una grande garanzia della libertà di iniziativa degli allevatori stessi e della possibilità che essi avranno di far udire la loro voce nel Comitato zootecnico. E qui si ritorna al problema sollevato dianzi in merito alla libertà di iniziativa e di associazione.

Desidero ancora, a questo proposito, richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 8 del disegno di legge; articolo il quale, pur consentendo l'impiego per la monta di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico, aggiunge che tale autorizzazione non può comunque essere protratta per più di cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento. Ma la sentenza della Corte costituzionale, e ciò dico tenendo presente l'intitolato del disegno di legge, ha escluso che ad un allevatore possa essere impedito di tenere tori riproduttori non appartenenti a razze iscritte nei libri genealogici. Si potrà dire che i suddetti animali non daranno razze pregiate; si potrà anche non autorizzare in determinati casi la riproduzione . . . Non può però limitarsi la libertà dei cittadini fino al punto da obbligare all'abbattimento della bestia e alla perdita di un non lieve capitale; ciò danneggia essenzialmente gli allevatori più modesti e può favorire forme di speculazione monopolistica.

Quindi, non è che da parte nostra vi sia un'opposizione al provvedimento, il quale rappresenta senz'altro qualcosa di positivo. Noi chiediamo solo che, se debbono esservi dei Comitati di controllo del settore, tutte le Associazioni di allevatori — associazioni, ripeto, liberamente costituite ed a struttura democratica — possano partecipare alla loro formazione e designare i loro rappresentanti; ed insistiamo inoltre sulla necessità di rispettare il principio costituzionale della libertà di iniziativa dei cittadini poichè tale iniziativa deve essere, sì, controllata ed indirizzata nell'interesse della collettività, ma non ostacolata.

In questo senso dovrebbero essere formulati gli altri emendamenti. Per quanto riguarda la tenuta dei libri genealogici, come ho già avuto occasione di dire, non bisognerebbe parlare di Associazioni nazionali ma di Associazioni comunali o di Associazioni di zona; si dovrebbero inoltre istituire dei Comitati di controllo presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che assumano le funzioni di controllo e amministrative che nel provedimento si prevedono applicate alle Camere di commercio. Non dobbiamo dimenticare che oggi nel nostro Paese esistono organismi regionali e provinciali i quali esercitano un'azione di stimolo e di vigilanza su tutta l'attività agricola; a questi organismi andrebbero affidate quindi anche funzioni di indirizzo e di regolamento per quanto riguarda la riproduzione bovina.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero anch'io esaminare tutti gli aspetti del problema, che sono stati posti nuovamente in evidenza dall'ampio intervento del senatore De Leonardis.

Debbo anzitutto rilevare che siamo evidentemente tutti d'accordo sulla necessità e sull'urgenza del provvedimento, poichè, come è noto, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale il settore era carente di una regolamentazione; mentre si sa che esso è come pochi bisognoso di una normativa chiara precisa e ben definita.

Circa la sentenza suddetta — cui, tra l'altro, dobbiamo uniformarci con il provvedimento in esame — vorrei osservare al senatore De Leonardis che in effetti essa non è, come egli sembra ritenere, entrata nel merito delle disposizioni dichiarate incostitu-

zionali. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, solo perchè ha ritenuto che tale articolo non rispondesse al dettato dell'articolo 41 della Costituzione, il quale stabilisce che deve competere al Parlamento lo stabilire i criteri e le direttive di una certa regolamentazione; il che, però, come osserva la sentenza stessa, non comporta che sia assolutamente necessario introdurre nelle leggi una regolamentazione di dettaglio, la quale può essere rinviata alla cosiddetta attività normativa secondaria, cioè, appunto, all'attività regolamentare. È evidente, per altro, che questa regolamentazione non dovrà svolgersi in modo assolutamente discrezionale.

Aggiunge la sentenza che l'articolo 4 della legge n. 1366 non soddisfa alla suddetta esigenza dell'articolo 41 in quanto null'altro dispone, come si era rilevato, se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli intorno alla disponibilità ed alla disposizione dei bovini; e, d'altra parte, gli articoli 5, 6, 7 e 8 della stessa legge si limitano, dal canto loro, ad indicare in termini molto vaghi l'oggetto della regolamentazione affidata al Potere esecutivo.

Mi sembra ora evidente che la Corte costituzionale ha condannato, come dicevo, non il merito della materia ma la forma della regolamentazione di essa; ha cioè dichiarato che non bisogna lasciare una assoluta discrezionalità di applicazione, nell'imporre certe norme, ma si debbono almeno fissare nelle leggi i criteri e le direttive di carattere generale. A questo quindi si provvede oggi, come dicevo, col disegno di legge.

Circa il merito della legge, e cioè circa le restrizioni in essa previste, la sentenza afferma, ad esempio, che non vi è dubbio che le restrizioni al diritto di tenere bovini idonei alla riproduzione quando non sia stata accertata la loro attitudine a dare prodotti selezionati, corrispondano ai requisiti di costituzionalità di una norma legislativa. Tale costituzionalità, infatti, si basa su due presupposti: la rispondenza all'utilità sociale e la disciplina stabilita per mezzo di leggi, nelle forme testè ricordate.

Mi sembra quindi che il dubbio del senatore De Leonardis circa l'articolo 8 del provvedimento e le altre disposizioni analoghe non abbia ragione di essere, proprio in base alla stessa sentenza della Corte costituzionale.

D'altra parte desidero ricordare alla Commissione che, nella seduta del 12 dicembre, fui io stesso a sollevare, con aperta schiettezza, un problema di carattere costituzionale che non era neanche stato sfiorato dalla sentenza della Corte; il problema che nascerebbe, cioè, da un'eventuale violazione del diritto di libertà di associazione sancito dalla Carta costituzionale, nonchè del diritto di sussistenza di più associazioni in un certo campo. E fui pronto a fare atto di ammenda per il fatto che nel testo governativo la suddetta preoccupazione non era stata tenuta sufficientemente presente.

Ora da qui è nata l'iniziativa del relatore in merito agli emendamenti dianzi espostivi; emendamenti ai quali desidero associarmi, apportandovi però qualche piccola correzione tendente a renderli più precisi dal punto di vista formale, senza incidere sul merito di essi.

Mi dichiaro pertanto d'accordo sull'eliminazione, nell'articolo 4, del riferimento alla Associazione italiana allevatori per quanto riguarda la designazione del rappresentante, nella Commissione zootecnica provinciale, degli allevatori. La facoltà di scelta tra gli allevatori dovrà essere lasciata per intero al Capo dell'Ispettorato provinciale; e la applicazione pratica della norma sarà oggetto di una disposizione interna del Ministero. Su questo punto, come ho detto, avanzerò una mia proposta in sede di discussione degli articoli; e lo stesso debbo dichiarare per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 7.

Non posso invece essere d'accordo con quanto ha proposto il senatore De Leonardis in merito all'articolo 2. Questo non stabilisce un'assoluta unicità di associazione, nè tanto meno il riconoscimento di una associazione particolare, bensì la costituzione di

una pluralità di associazioni, ognuna delle quali dovrà avere carattere di unicità solo in quanto le sarà affidata la tenuta del libro genealogico di una determinata razza. Se, infatti, vogliamo procedere ad una selezione delle razze, affidando tale selezione ad organi competenti, non possiamo se non tenere un unico libro genealogico per ognuna di esse. È evidente che chiunque « inventerà », per così dire, una nuova razza, avrà il diritto di tenerne il libro genealogico.

Ciò detto — rilevando per ultimo che il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051, citato all'articolo 7 del provvedimento, altro non fa che erigere in ente morale l'Associazione italiana allevatori, senza affidarle alcuna attribuzione particolare — prego gli onorevoli senatori di voler concedere la loro approvazione al disegno di legge, con gli emendamenti proposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 2.

I libri genealogici sono istituiti per singole razze di bovini previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dalle Associazioni nazionali di allevatori giuridicamente riconosciute, che abbiano, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, depositato il marchio ufficiale per la identificazione dei soggetti, e sono tenuti dalle stesse Associazioni sotto la sorveglianza e con le modalità stabilite dal Ministero, che vigila anche sullo svolgimento dei controlli funzionali, delle analisi genetiche e delle altre attività connesse alla tenuta dei libri medesimi.

Il Ministero può direttamente provvedere all'istituzione e alla tenuta dei libri, in difetto di iniziativa da parte delle suddette Associazioni, e può affidarne la tenuta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in caso di accertate irregolarità.

Possono essere iscritti nei libri genealogici su domanda di chi vi abbia interesse i bovini di razza pura, che siano in possesso dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto alle esigenze della selezione e che provengano da allevamenti nei quali sia in corso, sotto il controllo dello Stato, l'azione di risanamento per la tubercolosi e per la brucellosi.

L'iscrizione è disposta previo esame del bovino da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal Capo dell'Ispettorato, e da un delegato dell'Associazione nazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui appartiene il soggetto esaminato, che deve provenire da allevamenti i quali, sotto il profilo sanitario, ricadano nelle condizioni previste dal comma precedente.

I soggetti iscritti nel libro devono essere contrassegnati da apposita marcatura stabilita dal Ministero, da eseguirsi a spese del richiedente.

D E L E O N A R D I S . Invece di parlare di Associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute, potremmo parlare di Associazioni giuridicamente riconosciute, semplicemente. Praticamente sarebbe la stessa cosa.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È necessario parlare di Associazioni nazionali in quanto, come ho già detto, per ogni razza l'Associazione deve essere unica per tutto il territorio nazionale. La razza può anche essere limitata ad una sola regione, come è ad esempio per la valdostana, ma per allevarla in un'altra regione è necessario sempre fare

riferimento al libro genealogico tenuto dalla Associazione nazionale di quella razza.

C A R E L L I , *relatore*. Debbo aggiungere che Associazione nazionale non significa Associazione a carattere obbligatorio, bensì associazione che stabilisce determinate caratteristiche geno-morfo-funzionali per una determinata razza, valide in tutto il territorio nazionale.

D E L E O N A R D I S . Debbo comunque insistere nell'affermare che avrei ritenuto più opportuno istituire associazioni regionali o di zona.

C A R E L L I , *relatore*. Vi potranno anche essere associazioni locali di carattere economico, ma ai fini genetici e selettivi — come è stato ripetutamente detto — il libro genealogico dovrà essere unico per ogni razza.

D E L E O N A R D I S . Per quanto riguarda l'esame del bovino ai fini dell'iscrizione nel libro genealogico, avrei ritenuto preferibile che, invece che al funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, tale compito fosse stato demandato al veterinario provinciale.

C A R E L L I , *relatore*. Il veterinario provinciale è già presente nella Commissione zootecnica provinciale. Ai fini pratici e per facilitare le cose, è più opportuno che il suddetto compito sia svolto dal funzionario tecnico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2

(*È approvato*).

Art. 3.

Chiunque intenda impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata provincia deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, presentando il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede, in seguito alla denuncia, a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino oppure vieta tale impiego in conformità delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale di cui al successivo articolo, e depositate presso la stessa Camera, dove chiunque può prenderne visione.

Le suddette direttive sono determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della provincia, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza.

Pure in conformità di tali direttive devono essere indicate con l'attestato di abilitazione le razze delle bovine alla cui fecondazione potranno essere adibiti i tori abilitati, in guisa da consentire, oltre alla fecondazione delle bovine appartenenti alla stessa razza del toro, i soli incroci per sostituzione di razze o per fini industriali.

I tori abilitati possono essere adibiti alla monta nel solo territorio della provincia in cui l'abilitazione è concessa.

L'impiego per la riproduzione di tori di provenienza estera non iscrivibili nei libri genealogici nazionali può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste solo a scopo di esperimenti da effettuarsi sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

C A R E L L I , *relatore*. Le Commissioni zootecniche provinciali stabiliscono le direttive, normalmente in rapporto a determinati indirizzi di carattere generale provenienti dal Ministero dell'agricoltura. Ora ritengo sarebbe utile che pareri espressi dalle Commissioni stesse completassero le suddette direttive dal punto di vista tecnico. Consiglierei pertanto che nel secondo comma, dopo le parole « in conformità delle direttive » si aggiungessero le altre: « e del parere »; e nel quarto comma, dopo la parola « direttiva », si aggiungessero egualmente le parole « e pareri ».

D I R O C C O Ritengo che la proposta del relatore rappresenti unicamente una complicazione, in quanto un parere sull'ido-

neità del bovino alla riproduzione è già stato espresso dai tecnici che hanno visitato l'animale ai fini dell'iscrizione nel libro genealogico.

C A R E L L I , *relatore*. La questione è diversa. Il parere cui io mi riferisco concerne l'applicazione, in una determinata zona, di un indirizzo generale emanato dal Ministero.

D E L E O N A R D I S . Io sarei allora più propenso ad introdurre nell'articolo un diritto di ricorso contro la decisione in caso di mancata autorizzazione del bovino alla riproduzione. Il diritto di appello è ormai universalmente riconosciuto.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare l'onorevole relatore di non insistere nella sua proposta di emendamento, in quanto il concetto della necessità di un parere, una volta accolto, potrebbe dar luogo ad interpretazioni restrittive della norma.

C A R E L L I , *relatore*. Non ho difficoltà ad aderire alla richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo. Dichiaro pertanto di non insistere nella mia proposta.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore De Leonardis circa la necessità di concedere una possibilità di appello contro le decisioni negative della Camera di commercio, ritengo che qualsiasi riferimento in merito sarebbe superfluo, essendo sempre possibile ricorrere contro gli atti amministrativi.

B O S I . Bisognerebbe regolare in sede amministrativa — poichè non è facile inserire tale concetto nel provvedimento — il caso dell'allevatore che intenda compiere degli esperimenti al fine di creare nuove razze bovine selezionate, e che pertanto non possa seguire alla lettera le direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale.

In questo caso l'iscrizione del riproduttore nel libro genealogico dovrebbe essere consentita comunque, sia pure a titolo sperimentale, e, inoltre, sarebbe utilissimo un parere espresso dall'organo competente.

C A R E L L I , *relatore*. La giusta osservazione del collega Bosi potrà essere oggetto di un ordine del giorno.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A me sembra che anche tale precisazione sia superflua, in quanto ciò che il senatore Bosi ha chiesto avviene automaticamente ogni qualvolta si crea qualcosa di nuovo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

La Commissione zootecnica provinciale è composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori, scelto, insieme ad un supplente, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro un terna di nomi designati dall'Associazione italiana allevatori. Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il veterinario provinciale possono farsi sostituire nelle adunanze della Commissione da altro funzionario del loro stesso ufficio. Il rappresentante degli allevatori ed il supplente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I compiti demandati alle Commissioni provinciali per l'approvazione dei tori dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, numero 1009 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, sono assegnati alle Commissioni di cui al comma precedente.

Ricordo che il relatore consiglierebbe un emendamento tendente alla soppressione, nel primo comma, delle parole « entro una

terna di nomi designati dall'Associazione italiana allevatori ».

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come ho già detto in sede di discussione generale, pur aderendo alla sostanza dell'emendamento del relatore, desidero proporre a mia volta che le parole di cui egli ha proposto la soppressione vengano sostituite dalle seguenti: « fra gli allevatori di bovini iscritti nei libri genealogici della provincia ».

D I R O C C O . Dato che l'articolo 8 del provvedimento prevede l'autorizzazione all'impiego per la monta, seppure per un periodo di tempo limitato, di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico, desidero proporre, perchè sia consentito di far parte della Commissione zootecnica provinciale anche agli allevatori dei suddetti bovini, che l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario sia completato dalle parole « salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 8 ».

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In realtà l'articolo 8 è una norma transitoria. Comunque non ho difficoltà ad accettare quanto proposto dal senatore Di Rocco.

C A R E L L I , *relatore.* Da parte mia aderisco senz'altro alla formulazione proposta dall'onorevole rappresentante del Governo, con l'integrazione suggerita dal collega Di Rocco.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma proposto dal Sottosegretario di Stato e dal senatore Di Rocco, cui il relatore ha dichiarato di aderire.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

È vietato mantenere in allevamento, tranne che per la produzione della carne o per altre utilizzazioni specificamente ammesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, maschi bovini interi dei quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa.

I maschi bovini interi mantenuti in allevamento per la produzione della carne o per altre utilizzazioni ammesse ai sensi del precedente comma devono essere denunciati alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che ne ordina la marcatura, a spese dell'interessato, fissandone il termine e le modalità.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per ogni bovino maschio del quale sia chiesta l'abilitazione per la riproduzione deve essere corrisposto alla Camera di commercio, industria e agricoltura, un diritto fisso, il cui importo, da stabilirsi dallo stesso ente, sarà commisurato al costo del servizio di abilitazione e di vigilanza sullo esercizio della riproduzione bovina, e non potrà comunque superare il limite massimo di lire 600, per i soggetti destinati alla monta naturale, e di lire 2.000 per quelli da adibire alla fecondazione artificiale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009.

Le deliberazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, relative alla determinazione del diritto fisso sono soggette all'approvazione dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria ed il commercio.

Con i proventi del detto diritto fisso è costituito un fondo speciale la cui gestione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli, conformi al tipo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti ai possessori dei tori dalla Camera di commercio, industria e agricoltura dietro versamento della somma di lire 100 per ciascun modulo, oltre al rimborso delle relative spese di costo.

I possessori di bovine gravide e di vitelli di età fino a sei mesi sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 9.

Il provento delle somme versate alla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo, con esclusione di quello pagato per rimborso del costo dei moduli, sarà per due terzi destinato all'adempimento dei compiti assegnati alla detta Camera dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1929, n. 1366, e, per un terzo, devoluto all'Associazione italiana allevatori, per lo svolgimento, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle attività di miglioramento e valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ad essa attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

Ricordo che il relatore avrebbe suggerito un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole « sarà per due terzi destinato all'adempimento dei compiti assegnati alla detta Camera dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1929, n. 1366, e, per un terzo, devoluto all'Associazione italiana allevatori, per lo svolgimento, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle attività di miglioramento e valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ad essa attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950 n. 1051 », con le altre « costituirà un fondo da ripartirsi con decreto del Ministro della agricoltura e foreste fra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che, sotto il controllo ministeriale, intendono sviluppare iniziative per il miglioramento geno-morfo-funzionale dei bovini ».

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Riterrei opportuna, come ho già detto, una dizione leggermente diversa per l'emendamento sostitutivo, che andrebbe così formulato:

« . . . sarà destinato alle attività di miglioramento dei bovini e ripartito, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che gestiscono tali attività sotto la vigilanza del Ministero stesso.

Nella predetta ripartizione sara tenuto conto delle esigenze delle gestioni di cui sopra ».

C A R E L L I , *relatore.* Dichiaro di accettare la formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E . Desidero far notare che, nella quarta riga del terzo comma, le parole « con esclusione di quello pagato » vanno corrette in « con esclusione di quelle pagate », riferendosi non alla parola « provento », ma all'altra « somme ».

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, cui il relatore aderisce.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'impiego per la monta di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico può essere autorizzato fino a che non si sia provveduto all'istituzione del libro e, comunque, non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 4, previo esame morfologico da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura designato dal Capo dell'Ispettorato.

I bovini per i quali sia stata rilasciata tale autorizzazione devono essere contrassegnati mediante apposita marcatura da eseguirsi a spese dell'interessato con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

(*È approvato*).

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata alle Camere di commercio, industria e agricoltura che la esercitano a mezzo di guardie giurate, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che la esercitano a mezzo di funzionari a ciò delegati dai Capi degli Ispettorati stessi, ai veterinari comunali, agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(*È approvato*).

Art. 10.

Chiunque adibisce alla riproduzione bovina maschi non abilitati ai sensi dell'articolo 3, o per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'ultimo comma del detto articolo o quella prevista dall'articolo 8 è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 80 mila.

Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di bovine appartenenti a razze non indicate nell'atto di approvazione del toro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, o non adempie all'obbligo del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 30 mila.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, è punito con la ammenda da lire mille a lire 10 mila.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 4 mila a lire 10 mila.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per le contravvenzioni di cui all'articolo 10 il contravventore è ammesso a pagare a titolo di oblazione una somma determinata dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Commissione zootecnica provinciale, non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà della misura massima stabilita per l'ammenda.

A tal fine i verbali di contravvenzione vanno inoltrati al Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, al quale il contravventore può rivolgere, entro 30 giorni dalla contestazione, istanza di determinazione della somma da pagare.

Qualora il contravventore faccia decorrere il termine predetto senza inoltrare la domanda di oblazione oppure non effettui il versamento della somma fissata entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, questi provvede alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Erario dello Stato; quello delle oblazioni è versato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura e viene destinato come previsto al terzo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Bosi e De Leonardis il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 2299, invita il Governo ad introdurre nel regolamento disposizioni che consentano l'iscrizione di tori nei libri genealogici, seppure a titolo sperimentale, specie per l'incoraggiamento e lo sviluppo di nuove razze selezionate ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E appprovato*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria » (2323)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico alla Commissione che in merito al disegno di legge attendiamo da un momento all'altro il parere della 5ª Commissione. Invito per intanto il senatore Bolettieri a svolgere la sua relazione.

BOLETTIERI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nelle leggi precedenti riguardanti la riforma fondiaria non si distingueva fra le somme destinate a interventi diversi — quali l'espropriazione e la distribuzione dei terreni, la progettazione delle opere, l'assistenza tecnica e l'organizzazione di cooperative — e le somme destinate agli oneri generali e di funzionamento degli Enti di riforma. Nell'attuale attività più uniforme e continuativa degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria è opportuno distinguere le spese generali e di funzionamento — di cui la parte più notevole è costituita dalla spesa per il personale che dal 30 settembre 1962 è stata interamente assegnata — degli Enti dalle altre spese.

A questo tende il disegno di legge che provvede appunto alle spese generali e di funzionamento degli Enti di riforma, la cui attività comunque non si esaurisce nelle sole incombenze amministrative ma anche in quella tecnica e sociale dell'istruzione professionale, della progettazione e dell'organizzazione associativa delle imprese; ed io vi prego di appprovarlo con urgenza e senza modificazioni.

DE LEONARDIS. Discutere a fondo questo disegno di legge, significa non presentarlo solo sotto l'aspetto finanziario: stipendio da pagare. È evidente sotto questo profilo la volonta di far presto. Ma appunto perciò noi lamentiamo l'incompletezza di questo disegno di legge. Con la spesa prevista si provvede solo alle spese generali; ciò significa spendere questi miliardi inutilmente, perche oggi gli Enti di riforma si limitano a svolgere compiti di carattere assistenziale invero molto limitati e non sempre obiettivi ed imparziali. Oggi noi abbiamo ancora il 50 per cento e più degli assegnatari di Puglia e di Lucania dell'Ente di riforma che non hanno ancora potuto avere il contratto definitivo; e praticamente abbiamo case semiabbandonate, strade a cui manca la pavimentazione, strade ancora da costruire, opere di bonifica da completare, assegnatari che restano sui poderi incapaci a portare innanzi lo sviluppo delle loro aziende. Ci troviamo di fronte a degli Enti che continuano a spendere soldi senza provvedere al loro compito fondamentale che è quello dell'insediamento dei nuovi proprietari sulla terra. Questo insediamento non è completo ancora; non c'è, e, dove c'è, è soltanto a carattere provvisorio, senza la soddisfazione completa di coloro che hanno avuto assegnati i poderi.

Di fronte a questo fatto noi non vogliamo negare quelli che sono i mezzi per il mantenimento degli enti di riforma; ma sulla base della legge delegata prevista dal « piano verde » gli Enti debbono subire le trasformazioni più adatte per i nuovi compiti che si presentano innanzi ad essi. Finora questo non è stato fatto, ed è essenziale che si faccia. La permanenza di questa situazione di inattività degli Enti vivamente ci preoccupa; e più di ogni altra cosa ci preoccupa l'utilizzazione di parte della loro attività. Ecco perchè siamo veramente dolenti di non poter aderire allo stanziamento di questa nuova

spesa di 20 miliardi di lire. Gli Enti sono tuttora fermi al punto di partenza, mentre gravoso è il loro peso per le finanze del Paese. Per questa ragione, per la mancata funzionalità degli Enti, per il mancato completamento dei compiti per cui gli Enti sono stati costituiti, non voteremo a favore di questo disegno di legge.

CARELLI. Come è stato già chiarito dal relatore, negli enti di riforma noi abbiamo nuove funzioni dirette al conseguimento dello sviluppo agricolo; dobbiamo percio regolarizzare la posizione passata di questi enti per permetter loro una attività più consona alle nuove esigenze. Mi dichiaro perciò favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MASCIALE. Anche per incarico del collega Milillo chiedo di rinviare la discussione; noi non possiamo approvare *tout court* un'autorizzazione di spesa che dovrebbe servire a continuare un certo tipo di politica che noi non possiamo accettare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei pregare il senatore Masciale di non insistere nella sua proposta di rinvio. Lo stanziamento non serve soltanto per il pagamento di arretrati; siamo in un momento particolare di applicazione delle leggi di riforma.

PRESIDENTE. Mi giunge ora notizia che la 5ª Commissione non può inviare per ora il suo parere non essendo pervenuta ad una decisione in merito. Quindi occorre rinviare il seguito della discussione.

Del resto la formulazione del progetto non è troppo esplicita...

FERRARI. Richiamadomi a quanto affermato dal Sottosegretario e dato che esiste l'intenzione da parte del Governo di fare qualcosa di serio e di concreto per eliminare le preoccupazioni che quegli Enti non svolgano la loro opera in modo efficiente, mi domando se non potremmo far includere nel disegno di legge un emendamento per i quale il Ministero, oltre ai fini stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600, con la somma di 20 miliardi prevista nel presente disegno di legge, possa provvedere, direttamente o in concessione, ad attività di studio, progettazione e ricerca, anche sperimentale, ai fini della determinazione delle zone di valorizzazione di cui all'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Quanto al rinvio della discussione suggerirei la data di venerdì prossimo come giorno di convocazione della Commissione.

BOLETTIERI, *relatore.* Volevo assicurare il senatore Masciale che le sue preoccupazioni sono anche le mie, ma che se non fossi convinto che, dandosi nuovi compiti agli Enti di riforma, noi creiamo il presupposto che essi possano agire con migliori prerogative in avvenire, certo non sarei favorevole all'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 11,35.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari